

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1732)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALDINI, VENTURI e NICCOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1974

Norme interpretative del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, circa la ricongiunzione dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso scuole o istituti pareggiati ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che il servizio di ruolo prestato dal personale insegnante nelle scuole o istituti pareggiati (che non possono essere gestiti da privati, ma solo da enti pubblici o enti morali, generalmente comuni, province o fondazioni particolari), è in tutto equiparato a quello prestato nelle scuole statali.

Non va perciò confuso, come spesso accade, col servizio prestato in scuole soltanto « legalmente riconosciute », dette anche « parificate ».

Infatti, in caso di passaggio dai ruoli di una scuola pareggiata a quelli della scuola statale, l'insegnante conserva il grado e la anzianità già raggiunti e lo stipendio relativo (cfr. articoli 12 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e 100, 102, 103 del regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084).

Anche agli effetti del trattamento di quiescenza l'articolo 107 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, stabilisce in modo inequivocabile che: « *omissis* » Gli insegnanti di scuola pareggiata che passano ad occupare

una cattedra in una scuola regia, cumulano, ai fini della pensione, col servizio governativo quello prestato alla dipendenza dell'ente che mantiene la scuola pareggiata. In tal caso la spesa della pensione sarà ripartita tra l'ente medesimo e lo Stato in conformità dell'articolo 48 della legge 21 febbraio 1895, n. 70 ».

L'articolo 1 della successiva legge 22 giugno 1954, n. 523, che riordina e semplifica la materia per tutti i dipendenti statali, si esprime in questi termini: « Per le cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene effettuata, ai fini del trattamento di quiescenza, la ricongiunzione del servizio reso nelle categorie dei personali di ruolo dello Stato, compresi quelli delle Ferrovie dello Stato e delle altre Aziende autonome statali, con il servizio prestato alle dipendenze di enti locali con iscrizione agli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, oppure a casse, fondi, regolamenti o convenzioni speciali di pensione esistenti presso

gli enti predetti, nonchè con il servizio comunque prestato con iscrizione ai su menzionati Istituti di previdenza. (*omissis*) ».

L'articolo 12 del recente decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973 recita: « I servizi di ruolo e non di ruolo prestati alle dipendenze delle assemblee legislative, di enti locali territoriali, di enti parastatali o di enti e istituti di diritto pubblico sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, sono computati a domanda dell'interessato.

L'amministrazione, l'ente o l'istituto presso il quale il dipendente ha prestato servizio o è stato iscritto ai fini di quiescenza corrisponderà allo Stato l'importo dei contributi versati, compresi quelli a carico dell'interessato, in relazione al periodo ammesso al computo ai fini del trattamento di quiescenza statale; nulla è dovuto dal dipendente. (*omissis*) ».

Non dovrebbe esserci dubbio che una scuola pareggiata è un ente di diritto pubblico, sottoposto a vigilanza dello Stato.

L'articolo 113 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica ripete integralmente la formulazione del citato articolo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 523.

Infine l'articolo 121 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, che riguarda particolarmente gli insegnanti, è così formulato: « Il servizio reso presso istituti non

statali di istruzione, con iscrizione a fondi speciali di pensione, è ricongiungibile con il servizio successivamente prestato in qualità di dipendente statale.

All'atto della definitiva cessazione del servizio, il dipendente consegue un unico trattamento di quiescenza sulla base della totalità dei servizi resi a detti istituti e allo Stato, computati secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.

Per la determinazione del trattamento di cui sopra e per la ripartizione del relativo onere finanziario si applica l'articolo 119, ultimo comma ».

Queste formulazioni, pur nella loro ampiezza, danno luogo, in pratica, per il personale proveniente da scuole pareggiate, a una imprevedibile casistica e a numerose incertezze di interpretazione, che spesso si risolvono in un grave e ingiusto danno per il pensionato, senza alcun beneficio per l'erario.

Sembra quindi equa e necessaria una norma interpretativa che, eliminando le attuali possibilità di incertezza, renda chiara la applicabilità degli articoli 113 e 121 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, al personale proveniente da scuole pareggiate.

Si propone perciò il seguente disegno di legge, che non comporta oneri per lo Stato.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

A chiarimento degli articoli 113 e 121 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si precisa che per gli insegnanti e presidi di ruolo di scuole o istituti pareggiati che passino comunque nei ruoli statali, il servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione statale è in qualsiasi caso ricongiungibile, agli effetti della pensione e dell'indennità di buonuscita ENPAS, con quello precedentemente prestato alle dipendenze dell'ente che manteneva la scuola o istituto pareggiato, con iscrizione a qualsivoglia ente o fondo di previdenza.

## Art. 2.

Con effetto dal giorno di entrata in vigore della presente legge possono chiedere la ri-liquidazione della pensione anche coloro che, pur rientrando nel caso previsto dall'articolo 1, siano stati posti in quiescenza secondo criteri da esso difformi.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.